

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1422 del 22/09/2020 BOLOGNA

Proposta: DLV/2020/1467 del 22/09/2020

Struttura proponente: SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIESAME PERVENUTA IL 22 SETTEMBRE 2020 PER L'AMMISSIONE ALL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PREVISTA DALL'ART 22 DL 18/2020 NON AMMESSA CON DETERMINAZIONE N. 1398/2020: DOMANDA AMMISSIBILE E AUTORIZZATA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO

Firmatario: FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
 - l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
 - l’art. 32 bis “Agenzia regionale per il lavoro”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. m), come modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”, che prevede la gestione a cura dell’Agenzia stessa delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazione con Legge 27 del 24 aprile 2020, ed in particolare l’art. 22 “Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga con riferimento ai datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- il D.L. 19 maggio, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con Legge 77 del 17 luglio 2020;
- il D.L. 16 giugno 2020, n. 52 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di integrazione salariale, nonché di proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”, in particolare l’art. 1, comma 2 con il quale:
 - vengono introdotti dei termini per la presentazione delle domande anche per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga,
 - definisce che "Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente”;
- Il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed in particolare l’art. 1 che:

- al comma 9 prevede che “I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020”,
- al comma 10 prevede che “I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione alla disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020”;

Richiamati:

- l' “Accordo Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 9/2020” sottoscritto in data 6 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- l' “Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” sottoscritto in data 20 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- L' “Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 3 aprile 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” aggiornato con le indicazioni derivanti dall'emanazione della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020;
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2020 con il quale si ripartiscono tra le Regioni e le Province autonome le risorse per il finanziamento e successivi aggiornamenti;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro delle dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 20 giugno 2020, con il quale si stabiliscono le modalità di attuazione dell'art. 22-quater del D.L. n. 18/2020;

Preso atto:

- della Circolare dell'INPS n. 38 del 12 marzo 2020 avente per oggetto “Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi”;
- della Circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 avente per oggetto “Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga”;
- del messaggio dell'INPS n. 1478 del 2 aprile 2020 avente per oggetto “Integrazione circolare n. 47 /2020. Trattamenti di integrazione salariale in

deroga, di cui all'art. 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti”;

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 11 del 1° luglio 2020 avente per oggetto: Cassa integrazione in deroga per emergenza epidemiologica da Covid.19. Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- della Circolare dell'INPS n. 86 del 15 luglio 2020 recante direttive di cui alle disposizioni dei DL n. 34/2020 e n. 52/2020;
- del messaggio dell'INPS n. 2825 del 15 luglio 2020 che ha definito i criteri di calcolo delle settimane di autorizzazione della cig in deroga di cui alla circolare n. 86/2020;

Richiamate altresì le seguenti determinazioni del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro:

- n. 600 del 20/03/2020 con la quale si è provveduto all' "Approvazione dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga previsti dal dl 9/2020, art. 17 e dal dl 18/2020, art 22, in attuazione degli accordi tra Regione Emilia-Romagna e parti sociali regionali del 6 marzo 2020 e del 20 marzo 2020.”,
- n. 630 del 3 aprile 2020 e ss. mm. ii. con la quale si è provveduto all'Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020”, ed in particolare:
 - il punto 3 del dispositivo che stabilisce che la Responsabile del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con proprie determinazioni:
 - alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a coloro che abbiano presentato le domande con le modalità indicate nell'allegato di cui al punto 1 e siano in possesso dei requisiti ivi previsti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto interministeriale del 23 marzo 2020 e da eventuali decretazioni successive, nonché sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia regionale per il lavoro;
 - alla non ammissibilità delle domande di cassa integrazione in deroga non ammesse alla fase istruttoria,
 - all'annullamento delle domande di cassa integrazione in deroga su richiesta dei titolari delle domande stesse o dei rispettivi mandatarî,
 - al diniego delle domande di cassa integrazione in deroga secondo quanto precisato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima determinazione,

- alla revoca di autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga nelle ipotesi in cui i successivi approfondimenti svolti dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo, ovvero le verifiche ispettive da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero rilevare elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale;
- i **paragrafi 6)** - "*Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000*", **8)** - "*Ammissibilità e istruttoria delle domande e 9)* - "*Concessione dei trattamenti di CIG in deroga*", dell'Allegato 1, parte integrante della determinazione medesima e che sostituisce integralmente l'allegato alla determinazione n. 600/2020 sopracitata;
- n. 834 del 22 maggio 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e n. 655 del 15 aprile 2020, a seguito dell'entrata in vigore del DL 34 del 19 maggio 2020;
- n. 1098 del 3 luglio 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 52 del 16 giugno 2020;
- n. 1284 del 24 agosto 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 104 del 14 agosto 2020;

Richiamata inoltre la propria determinazione **n. 1398 del 16 settembre 2020** "Domande di cassa integrazione in deroga previste dall'art 22 DL 18/2020-domande ammissibili e autorizzate - non autorizzate - non ammissibili - annullate ricevute dal 1 al 10 settembre 2020" che riportava che tra le **n. 267 domande** pervenute **nel periodo dal 1 al 10 settembre 2020**, risultavano non ammissibili in quanto non sono state **ammesse all'istruttoria, n. 32 domande** per la concessione di prestazioni di sostegno al reddito in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18 del 17/03/2020

Preso atto che tra le domande non ammissibili di cui alla determinazione n. **1398/2020** sopra indicata era presente, in quanto presentata oltre i termini previsti dal DL 52/2020 sopra richiamato, la seguente domande di cig in deroga:

CI09920200006476 presentata in data 8 settembre 2020 dalla ditta **CELEBRATION SRL** (CF 04474420405), per il periodo 1 – 21 giugno 2020, con unità produttiva interessata al trattamento di cassa integrazione in deroga di Rimini in Corso d'Augusto, 14, per n. 1 lavoratore per un totale di 99 ore;

Dato atto che in data 22/09/2020 è pervenuta a mezzo pec a questo Servizio e conservata agli atti del Servizio stesso al nr. protocollo LV/2020/54660 del 22/09/2020, la richiesta di riesame della seguente domanda, non ammessa alla successiva istruttoria con provvedimento di cui alla determinazione n. **1398/2020** sopra indicata, motivando tale riesame con la ripresentazione all'Agenzia regionale per il lavoro entro 30 giorni dal diniego dell'INPS, per aver presentato erroneamente allo stesso Istituto domanda di ammortizzatori sociali:

CI09920200006476 presentata in data 8 settembre 2020 dalla ditta **CELEBRATION SRL** (CF 04474420405), per il periodo 1 – 21 giugno 2020, con unità produttiva interessata al trattamento di cassa integrazione in deroga di Rimini in Corso d'Augusto, 14, per n. 1 lavoratore per un totale di 99 ore;

Verificato che, dall'esame della documentazione allegata alla suddetta richiesta di riesame, è emerso che la domanda di cui sopra è stata presentata entro 30 giorni dal diniego dell'INPS a seguito di domanda erroneamente presentata allo stesso Istituto, come disposto dall'art. 1, c. 2 del D.L. 52/2020;

Considerato altresì che il comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 sopra richiamato, entrato in vigore il 15 agosto 2020, ha differito al 31 agosto i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19;

Ritenuto quindi di accogliere la richiesta di riesame del provvedimento di non ammissibilità adottato con determinazione n. **1398/2020**, al fine di procedere all'istruttoria della seguente domanda di cassa integrazione in deroga:

CI09920200006476 presentata in data 8 settembre 2020 dalla ditta **CELEBRATION SRL** (CF 04474420405), per il periodo 1 – 21 giugno 2020, con unità produttiva interessata al trattamento di cassa integrazione in deroga di Rimini in Corso d'Augusto, 14, per n. 1 lavoratore per un totale di 99 ore;

Tenuto conto che l'istruttoria della suddetta domanda ha prodotto l'esito che si riporta di seguito:

Autorizzazione della domanda **CI09920200006476** presentata in data 8 settembre 2020 dalla ditta **CELEBRATION SRL** (CF 04474420405), per il periodo 1 – 21 giugno 2020, con unità produttiva interessata al trattamento di cassa integrazione in deroga di Rimini in Corso d'Augusto, 14, per n. 1 lavoratore per un totale di 99 ore;

Dato atto:

- che l'istruttoria di ammissibilità e autorizzabilità della suddetta richiesta di cassa integrazione in deroga in deroga è stata effettuata dal Servizio integrativo delle Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro, così come previsto al punto 8) della citata determinazione n. 600/2020 e ss. mm. ii;
- che l'istruttoria della domanda di cui all'alinea precedente è stata svolta sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia regionale per il lavoro e che diverse valutazioni, in relazione alla domanda autorizzata, potranno essere compiute dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca di autorizzazioni

concesse nelle ipotesi in cui, in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, ovvero a verifiche ispettive da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero emergere elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale. Dei provvedimenti di revoca eventualmente adottati verrà data informazione all'INPS per i provvedimenti di competenza;

- l'istruttoria di cui alle alinee che precedono è stata svolta anche per tutte le domande eventualmente presentate più volte dallo stesso datore di lavoro o dal rispettivo mandatario, non annullate dagli stessi, che presentano periodi di richiesta cassa integrazione in deroga per i lavoratori parzialmente o totalmente coincidenti; nel caso quindi di domande totalmente o parzialmente sovrapponibili sarà lo stesso datore di lavoro, anche tramite il rispettivo mandatario, a richiedere al Servizio Integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro la rinuncia all'autorizzazione eventualmente concessa;
- che il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, successivamente all'autorizzazione delle richieste di cassa integrazione in deroga, provvederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti (Ispettorati Territoriali del Lavoro), nella misura di almeno il 5% delle domande di CIG in deroga, così come previsto dal punto 6) della citata determinazione n. 600/2020 e ss. mm. ii. Nel caso in cui vengano segnalate dagli organi di vigilanza competenti difformità, si procederà con la revoca delle autorizzazioni concesse e ne verrà data informazione all'INPS per i provvedimenti di competenza;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dalla citata determinazione n. 600/2020 al punto 9), come integrato e parzialmente modificato con determinazione n. 630/2020 e ss. mm. ii., l'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale <http://www.agenzialavoro.emr.it>:

- i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga così come sopra elencati;

Ritenuto pertanto:

- sulla base di quanto sopra riportato ed in attuazione di quanto previsto dalla citata normativa, di provvedere **all'autorizzazione** della seguente domanda di cassa integrazione in deroga prevista dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020:

CI09920200006476 presentata in data 8 settembre 2020 dalla ditta **CELEBRATION SRL** (CF 04474420405), per il periodo 1 – 21 giugno 2020, con unità produttiva interessata al trattamento di cassa integrazione in deroga di Rimini in Corso d'Augusto, 14, per n. 1 lavoratore per un totale di 99 ore;

- di prevedere che lo scrivente Servizio provvederà ad inviare all'INPS il presente provvedimento, nonché l'elenco dei lavoratori beneficiari della cassa integrazione in deroga di cui alla domanda sopra indicata, in modalità telematica e secondo le indicazioni fornite dallo stesso Istituto;

In particolare:

Visti:

- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;
- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la determinazione n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto "Recepimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'agenzia regionale per il lavoro";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." nonché l'allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2020 della Regione Emilia Romagna;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la propria determinazione n. 157 del 30/01/2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - ARL";

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015" e successive modifiche;
- n. 79 del 29/01/2016 "Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro";

Richiamate, inoltre, le determinazioni:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;
- n. 72 del 24 gennaio 2017 "Declaratoria della posizione dirigenziale del Servizio Integrativo Politiche del lavoro. Modifiche ed integrazioni";
- n. 599 dell'8 giugno 2017 "Conferimento alla D.ssa Fabrizia Monti dell'incarico di dirigente del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia -Romagna";
- n. 170 del 20/02/2018 "Delega di funzioni al responsabile del Servizio Integrativo Politiche del lavoro in attuazione dell'art. 7 c. 4 dello statuto E dell'art. 10 c. 3 del regolamento di organizzazione";
- Attestato che la sottoscritta non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **autorizzare** la seguente domanda di cassa integrazione in deroga presentata ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020:

CI09920200006476 presentata in data 8 settembre 2020 dalla ditta **CELEBRATION SRL** (CF 04474420405), per il periodo 1 – 21 giugno 2020, con unità produttiva interessata al trattamento di cassa integrazione in deroga di Rimini in Corso d'Augusto, 14, per n. 1 lavoratore per un totale di 99 ore;

2. di dare atto che:

- l'istruttoria di ammissibilità e autorizzabilità della richiesta di cassa integrazione in deroga richiamata al punto sopra indicato ricevuta tramite il sistema informatico SARE è stata effettuata dal Servizio integrativo delle Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro, così come previsto al paragrafo 8 dell'Allegato alla determinazione n. 600/2020, integralmente sostituito dall'allegato alla Determinazione n. 630/2020 e ss. mm. ii. citata in premessa;
- l'istruttoria della domanda di cui all'alinea precedente è stata, in particolare, svolta sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia regionale per il lavoro e che diverse valutazioni, in relazione alla domanda autorizzata di cui al punto 1) della presente determinazione, potranno essere compiute dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca delle autorizzazioni concesse nelle ipotesi in cui, in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, ovvero a verifiche ispettive da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero emergere elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale. Dei provvedimenti di revoca eventualmente adottati verrà data informazione all'INPS per i provvedimenti di competenza;
- l'istruttoria di cui alle alinee precedenti è stata svolta anche per tutte le domande eventualmente presentate più volte dallo stesso datore di lavoro o dal rispettivo mandatario, non annullate dagli stessi, che presentano periodi di richiesta cassa integrazione in deroga per i lavoratori parzialmente o totalmente coincidenti; nel caso quindi di domande totalmente o parzialmente sovrapponibili sarà lo stesso datore di lavoro, anche tramite il rispettivo mandatario, a richiedere al Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro la rinuncia all'autorizzazione concessa;

3. di stabilire che il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, successivamente all'autorizzazione delle richieste di CIG in deroga, provvederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti (Ispettorati Territoriali del Lavoro), nella misura di almeno il 5% delle domande di CIG in deroga, così come previsto dal punto 6) della citata determinazione n. 600/2020 e ss.mm.ii.;

4. Inoltre, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 9 dell'Allegato alla citata determinazione n. 600/2020, come sostituito integralmente dall'Allegato parte integrante e sostanziale della determinazione n. 630/2020 e ss. mm. ii. più volte citata, di dare atto che l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà:

- alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale <http://www.agenzialavoro.emr.it> del provvedimento di autorizzazione ai trattamenti in deroga, così come elencati al punto 1);
- ad inviare telematicamente all'INPS il presente atto di autorizzazione al trattamento, unitamente all'elenco dei lavoratori beneficiari, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Istituto;
- a dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

Fabrizia Monti